

Intervento di Sergio Spazzali per il processo di Torino

IL GIOCO E LE CANDELE

«Al tribunale deve essere lasciata la sola verifica della propria identità, come rappresentazione del suo comportamento quale prodotto di una regola.

Personalmente ritengo che valga la pena di sfidarlo a farlo».

Gli imputati che in questo processo respingono la imputazione di appartenenza alla "banda armata Brigate Rosse" sono numerosi. E la loro posizione politico-processuale sarà presumibilmente di fatto assai diversa da quella che i giudici che hanno condotto la istruttoria hanno voluto far ritenere, in numerose dichiarazioni alla stampa.

A mio parere la posizione politico-processuale di questi imputati rappresenta l'elemento più interessante del processo.

Secondo i giudici istruttori di Torino (autori della istruttoria da cui nasce il processo), la punta avanzata del gruppo degli imputati sarebbe rappresentata da una decina di "militanti del pentimento", capeggiati dal noto Peci. Seguirebbe il grosso comprendente, piccoli pentiti ma sinceri, mezzi pentiti, pentiti di essere pentiti ecc. In coda, un gruppetto di brigatisti dichiarati, isolati da tutti gli altri.

A mio parere le cose non stanno così. Anzi stanno in modo del tutto capovolgito. La gran parte degli imputati che respingono la imputazione di appartenenza alle B.R. hanno certamente molti elementi politici ed anche di atteggiamento processuale che li distinguono dal gruppo degli imputati che si dichiarano militanti delle B.R. Tuttavia con questi ultimi hanno anche degli elementi in comune, sia di dibattito politico che di atteggiamento processuale: elementi che invece li dividono radicalmente dal manipolo dei "militanti del pentimento", capeggiati dal noto Peci.

Questa premessa è indispensabile per capire l'atteggiamento processuale di molti imputati che — pur difendendo dalle accuse loro mosse — rifiutano di tenere il processo per un luogo di **legittimo confronto politico**.

Rifiuteranno perciò di giustificarsi attraverso la enunciazione delle loro opinioni (che non intendono sottoporre a giudizio del tribunale) e perciò di farsi misurare a seconda di quanto riescono a "distanziarsi" dalle B.R. Si sa che questo atteggiamento processuale spesso viene considerato esso stesso un grave indizio a carico dell'imputato. Ma forse potrebbe essere quella di questo processo una buona occasione per evidenziare come ciò sia frutto di mera malafede. In effetti è un diritto dell'imputato rifiutare il contraddittorio su ciò che non è né può essere oggetto del processo (le opinioni).

Ma per molti imputati vi è di più. Vi è una ragione politico-processuale in **positivo** che li indurrà a rifiutare questo genere di contraddittorio politico: una ragione riconducibile alla collocazione di classe degli imputati. Collocazione che ben può essere apertamente rivendicata ed essa si è esplicitamente affermata.

Del resto i giudici lo sanno. Lo sanno per primi. Il 99% degli imputati che essi giudicano in tutti i

processi che celebrano, appartiene alle classi sociali "inferiori", le classi subalterne. Davanti ai giudici questo 99% di imputati di solito fa la commedia, si affida alla giustizia, piange, protesta per la propria innocenza, esalta (anche per bocca dei difensori) le virtù del codice penale e della costituzione. Ma i giudici lo sanno per primi. In verità questo 99% di imputati non ha nulla a che vedere con la logica, le virtù ed i valori del codice penale e della costituzione.

Virtù, valori e logica di classe di questo 99% di imputati sono di tanto diversi, che i giudici farebbero troppa fatica a capirli, e così preferiscono fare come se non esistessero, e si accontentano della commedia.

Per molti degli imputati di questo processo, la logica, le virtù ed i valori delle classi subordinate, quelli che i giudici non farebbero neppure lo sforzo di capire, sono importanti, spesso ragione di vita.

Per questi imputati non avrà perciò senso sostituire in una inutile commedia, cose che fanno parte della loro stessa vita.

Presumibilmente perciò non disconferiranno di "politica" con i giudici, non pretenderanno di «convincerli» della bontà di alcunché. Si limiteranno ad esigere che i giudici si attengano alle regole che essi pretendono di servire. Non perché queste regole valgano poi molto, ma affinché — come si suol dire — si sappia una volta per tutte "di che morte si deve morire".

Ed avranno ragione di pretendere che la torva malafede di qualche giudice in mancanza di argomenti, non affermi che questo atteggiamento nei confronti della giustizia (che significa solo esigere il rispetto delle regole che questa stessa giustizia pretende di avere) sia una prova di appartenenza alle Brigate Rosse.

Chi i tribunali li frequenta, sa bene che in questo modo si rende solo esplicito ciò che è implicito nella commedia che molti proletari tutti i giorni si ritengono in obbligo di recitare davanti a chi li giudica.

Le caratteristiche generali di questo processo (che chiameremo TO/81) si possono descrivere per differenza rispetto al processo B.R. TO/78 da una parte, e per differenza/somiglianza rispetto al processo di Genova dell'80.

In prima approssimazione queste differenze/somiglianze si possono sintetizzare come segue. Nel processo TO/78 il ruolo dominante è costituito da imputati che si dichiarano appartenenti alle B.R., che, anzi (a torto o a ragione) verranno in seguito identificati come il "nucleo storico" delle B.R. Invece nel processo GE/80, nessuno degli imputati si dichiara delle B.R., anzi tutti si identificano in una generale collocazione «di classe» o «di movimento». L'esito del processo sarà poi ampiamente contestato dai CC, come del resto, seppure in misura minore, una analoga contestazione c'era stata contro l'esito del processo di TO/78.

Ora, in questo processo (TO/81) vi è un nucleo di imputati, relativamente ristretto che si dichiara delle B.R. ed un gruppo, molto più numeroso (almeno a considerare gli atti istruttori) che si identifica politicamente come «classe» o come «movimento». Dovendosi intendere per «movimento» una particolare manifestazione politica di classe (ma su ciò sarà necessario tornare), manifestazione politica in relazione alla quale, almeno in parte, si deve procedere alla stessa determinazione delle BR come organizzazione. Un problema sul quale sono possibili più questioni di quanto in genere si voglia far credere.

L'isolamento degli imputati BR dichiarati, da un'area di classe e di «movimento», come se fossero pazzi e criminali, è stato uno degli obiettivi principali della stampa di regime dei primi processi BR, ed ancora ed in particolare in quello TO/78. A questo scopo la stampa stessa dovette — per realizzare la differenza — riscrivere una immagine del «movimento», come fenomeno di **massa e pacifico**, abrogando tacitamente la immagine elaborata in precedenza di «movimento ultraminoritario e violento». Tale ultima immagine caratterizzava le polemiche del decennio '65/'75. Ora in verità entrambe queste immagini sono solo strumenti polemici, entrambe assai poco rispondenti alla realtà dei fatti. A questo solo fine e in poche parole si può tentare una determinazione più adeguata di quello insieme di comportamenti sociali antagonisti negli anni '60 e '70, al di fuori delle strutture storiche della opposizione di classe (PCI—PSI—sindacati).

Non è qui possibile fare un'analisi di questo «movimento», delle sue origini e della sua evoluzione, anche per evitare di inserire per questa via, in una riflessione che riguarda uno specifico processo, quegli elementi di confronto politico che gli imputati stessi intendono lasciare fuori dal processo. Mi limito perciò a richiamare l'attenzione sui problemi posti dalla presenza/assenza nel movimento delle caratteristiche: «di massa» e «pacifico». «Di massa» di solito ha un significato quantitativo ed uno qualitativo. Dal punto di vista quantitativo si tratta di una determinazione di valore molto opinabile e che si può lasciare senza danno alle speculazioni dei giornalisti dediti a «contare» il numero dei partecipanti alle manifestazioni. Più interessante è il significato **qualitativo** della caratteristica «di massa». In genere si dice di massa quel movimento le cui motivazioni, i cui obiettivi non sono i più alti possibili dal punto di vista delle **ultime opzioni ideali**, ma si situano ad un livello medio, tale da consentire il coinvolgimento di soggetti che anche divergono tra di loro a livello delle ultime opzioni ideali. E, per questo, è potenzialmente idoneo a coinvolgere un maggior numero di persone di quante possano essere coinvolte in ordine ad omogeneità e coerenze rilevanti le ultime opzio-

ni ideali. Ora, quali che siano le sue più lontane origini, il «movimento» degli anni 60/70 ha avuto indubbiamente i caratteri propri di un movimento di massa in molte delle sue articolazioni (politico-sindacali di fabbrica, di quartiere, di scuola...). Ha dimostrato la sua capacità di influenzare anche le organizzazioni storiche della sinistra in ordine a questi obiettivi «di massa». Non si può ragionevolmente negargli questa caratteristica.

Per quanto riguarda il carattere di «pacifico», è indubbio che il movimento 60/70, in generale, ha dato luogo a numerosi episodi di violenza. Non solo nel senso che ha «provocato» la violenza delle «forze dell'ordine», ma anche nel senso che ha direttamente usato la violenza. Si può ben dire che per lo più si è trattato di una violenza che richiedeva un non altissimo livello di organizzazione e che poteva coinvolgere così senza difficoltà un numero relativamente elevato di persone. Per cui in un certo senso è vero che si può parlare di «violenza di massa» e nella maggior parte dei casi di non più che di un minaccioso atteggiamento preannunciante violenza da parte di numerose persone. A regola queste caratteristiche potrebbero anche legittimare la qualifica di «pacifico» del movimento. Almeno nel senso in cui può dirsi pacifico un movimento sociale di opposizione al potere, in qualsiasi caso. In questi termini certamente nulla avevano capito quei giornali e quei tribunali che negli anni del «movimento» (che ora ricordano quasi con nostalgia) lo qualificavano ultraminoritario e violento, mentre oggi lo qualificano «di massa» e «pacifico» (oltre che ovviamente di «defunto»).

Avrebbe perciò senso contrapporre le organizzazioni armate al movimento fino al punto di negare ogni contiguità politica dei due fenomeni, fino al punto da approvare il secondo per le stesse ragioni per cui si disapprovano le prime? Per la verità c'è ormai qualcuno che, prudentemente, sta provando a varare la tesi: «la colpa del terrorismo è del '68», lasciando però sempre alquanto oscuro il problema di determinare allora di chi sia la colpa del '68.

Questa è una questione che interessa inevitabilmente il processo di cui ci stiamo occupando. È benvenuto — ed in questi tempi più che mai è possibile accorgersene — che molti, moltissimi grilli parlanti di quegli anni 60 e 70, manifestarono allora atteggiamenti molto battaglieri, ora per nervosismo, ora per dannunzianesimo ritardato, ora per contingente ricerca del plauso delle (per così dire) folle; spesso autoinvestendosi di un magistero rilevatosi alla luce dei fatti grottesco ed irresponsabile. Pronti a miti e ragionevoli consigli, una volta terminata la proiezione del film, e vistosi presentare il conto dell'abbuffata.

Ma non è questo personale «impolitico» che ci interessa. Ci inte-

ressa dire poche parole sulla legittimità odierna di quella stampa e di quei tribunali che formulano il loro «giudizio» sulle organizzazioni armate, quasi esclusivamente per **differenza** rispetto alla storia della lotta di classe ed alla più recente cronaca del «movimento».

Mi sembra possibile affermare che in buona parte degli orientamenti del pur composito movimento, sotto le più varie etichette, è stato presente un radicale antagonismo al potere ed alla realtà sociale di cui il potere (questo potere) è manifestazione. Un radicale antagonismo tutt'altro che nuovo alla lotta di classe ed alla sua storia, ma del tutto estraneo ai più recenti orientamenti della c.d. «sinistra storica».

Ciò doveva essere ben chiaro — istintivamente chiaro — allo establishment durante il decennio 65/75, e certo da ciò derivò la necessità di attaccare come minoritario e violento (se non addirittura fascista) il movimento finché apparve vivo; necessità non più sentita oggi, che appare morta.

Appare in quel decennio chiaramente la conseguenza inevitabile a cui l'antagonismo di classe nelle sue forme più radicali, fra l'altro, portava: il tema della violenza nel conflitto. Apparvero anche chiare le radici storiche ed internazionali di questa consapevolezza.

A questo punto l'uso del termine «movimento» richiede un ulteriore approfondimento. Il «movimento» ha assunto corporeità materializzandosi in antagonismo, trasgressione rivoluzionaria, ribellismo, sapendo cogliere, accomunati in un «sentire comune di sinistra», i bisogni immediati della classe operaia, traducendoli in slogan e parole d'ordine ancora vive nel ricordo e nella pratica di lotta del proletariato. Ma in questo senso, il «movimento» resta datato epocalmente nel decennio 65/75.

Dal '75 si impongono delle distinzioni. In parte consistente esso è stato ricondotto dalle pratiche del potere ad un ambito di opinione, ad una concezione di vita liberale ed anarchica ma compatibile col sistema, respinto su posizioni sempre più avulse dalla realtà del conflitto di classe, che lo hanno portato al rinnegamento della politica in una individualistica ricerca di «un'isola dorata in una società di merda», costretto tutt'al più ad interrogarsi su come essere contro il potere senza ricorrere all'uso della violenza. Le componenti più aristocratiche hanno individuato nel parlamentarismo l'unica residua forma di lotta politico-ideale, mentre nelle fasce di emarginazione sociale e del sottoproletariato si individuava in modo effimero un nuovo soggetto rivoluzionario connotati di classe, in quella astrazione che si è rivelata la figura dell'**operaio sociale**.

È indubbio che un certo numero di imputati assume come suo patrimonio (perché percorso politico obbligato dalla propria maturazione politica) l'esperienza del movi-

mento. Ciò non rappresenta comunque un connotato esauriente. Prendiamo la questione dall'altra parte del movimento: quella che si è mossa, per modo di dire, "diffusamente e sott'acqua" (cioè non attraverso grandi espressioni di sintesi e senza cercare momenti di legittimizzazione da parte del potere), senza per questo identificarsi con le organizzazioni armate e clandestine. È innegabile, e la composizione sociale degli imputati in questo processo lo dimostra, che da questa area è emerso un dato nuovo, sconcertante (anche se non più di tanto) per il potere, ma sicuramente traumatico per la sinistra storica: l'alto numero di proletari che rivendicano una milizia presente o passata nelle B.R.

Il disperato e patetico tentativo dei partiti storici della C.O. di negare una milizia proletaria nelle organizzazioni armate, cade miseramente insieme alle tesi della infiltrazione di elementi estranei alla classe. Si squarcia il velo delle mistificazioni che si erano tradotte in grossolani epiteti (manovrati dalla CIA, rinnegati piccolo-borghesi, folli criminali ecc.). Intendo dire che in quel movimento che non cerca più soprattutto le grandi e spettacolari scadenze di piazza ed i leaders carismatici, ma si diffonde e si radica in miriadi di esperienze di base, tanto più fortemente antagoniste quanto meno alla ricerca di legittimazioni istituzionali e parastituzionali, in quel movimento anche le organizzazioni armate hanno trovato interlocutori, ed interlocutori proletari. Si riscopre così la benevola neutralità (verso il "terrorismo") di molta parte della classe operaia, il reale fallimento di scioperi e pretese mobilitazioni di massa contro la lotta armata, di iniziative come quelle dei questionari di massa, del disperato tentativo di mettere in atto una sorta di polizia parallela all'interno delle fabbriche e dei quartieri proletari. Tutti fenomeni che tendono a circoscrivere in ambiti ristretti ed elitari di singoli delegati sindacali o quadri di base dei partiti «storici».

Comunque si voglia giudicare la portata dei vari fenomeni politici intrecciatisi in questi tempi, intorno a questi fatti, certo si è che le immagini del "terrorista senza interlocutori nel movimento delle masse proletarie" ha dovuto essere abbandonata, a pro di analisi più realistiche e più complesse, che, da parte di qualcuno, sono giunte anche a formalizzare, riconoscimenti di dignità politica del fenomeno della lotta armata, sibilanciandosi fino ad apprezzare un percorso ideologico, culturale e politico in particolare dei c.d. "nuclei storici" (occorrendo in contrapposizione ai "militanti attuali"). Era inevitabile che dove il "movimento" accentuava le sue connotazioni proletarie, lì i nodi delle forme di organizzazione, del ruolo delle avanguardie, dello stesso tema della violenza, venissero al pettine e che questo stesso fosse il terreno, lo spazio nel quale le organizzazioni armate si dialettizzavano e si dialettizzano. Esorcizzare tutto ciò è certamente possibile, ma è certo intellettualmente poco dignitoso.

Non dobbiamo certo ora andare più a fondo su questo discorso. Ci serve averlo accennato solo per dire che il giudice che si sforza di leggere le organizzazioni armate come dei bitorzoli, dei cancri cresciuti mostruosamente su di un tessuto sano che li respinge e che ne è respinto, commette innanzitutto una mistificazione intellettuale imperdonabile, che di necessità lo porta a non comprendere il fenomeno che esamina, ovvero (se vogliamo) a mistificarlo in modo grossolano, al servizio di un risultato predefinito.

Diciamo subito che la mistificazione principale di cui stiamo parlando è quella che impone al giudice di incasellare ogni soggetto che non appaia inserito nella «legittimità» della sinistra storica o nella relativa eresia delle forme più pacifiche dell'ex movimento, in una o altra organizzazione armata, apparendo impossibile o meglio inesistente ogni e qualsiasi luogo diverso da quello della organizzazione armata per collocarvi soggetti animati da atteggiamenti di antagonismo sociale radicale.

Si tratta di quell'antagonismo che storicamente e planetariamente è spesso o sempre coniugato con gli aspetti violenti del conflitto di classe. Il giudice istruttore di Torino mette insieme, necessariamente insieme, l'atteggiamento di antagonismo sociale radicale — che «comprende» (sia nel senso di far proprio) che nel senso di «capire») la violenza con una soggettività elevata a potenza corrispondente ad una milizia organizzata, ed oltretutto, organizzata in una specifica organizzazione, che egli ha preventivamente descritto come una eccezione nel tessuto sociale. E ciò perché non può e non vuole spiegare l'atteggiamento di antagonismo sociale radicale, se non con una soggettività specialmente perversa, come sarebbe quella corrispondente alla milizia nella particolare organizzazione, preventivamente «demonizzata». A pensiero del giudice istruttore torinese, una soggettività per così dire perversa si, ma non per questo brigatista, non giungerebbe mai a produrre un antagonismo sociale talmente radicale da «comprendere» la violenza. Portata a questi limiti (in una paradossale sintonia con quanto in sostanza le B.R. pensano di se stesse), la linea di ragionamento del giudice rivela tutto il suo effetto mistificante di una realtà storica e sociale, ben più vasta nello spazio e nel tempo del "movimento 65/75" ed ovviamente ben più vasta della organizzazione B.R.

Ora, ben lungi da me, con questa distinzione, il voler mostrare altra cosa che la contiguità reale — quella che dopo tante negazioni scandalizzate e tartufesche, ora anche qualche osservatore ammette più o meno oborto collo — fra questa area di antagonismo sociale, episodicamente manifestatasi nel «movimento», e le organizzazioni armate. Il che significa, in poche e riassuntive parole, che la organizzazione armata esiste dentro un tessuto politico sociale piuttosto vasto e che i soggetti che in questo tessuto sono compresi hanno e possono avere con le organizzazioni armate una serie di rapporti, materiali e ideali, politici e organizzativi di assai varia natura ed anche contraddittori, in ogni caso non sempre penalmente rilevanti,

fra i quali ve ne è uno ed uno solo che si può identificare legittimamente con la partecipazione alla organizzazione. Qui non voglio fare essenzialmente una questione di rilevanza penale. Per ipotesi, infatti, comportamenti sociali, non legati alla partecipazione ad una organizzazione armata, ma cresciuti nel tessuto politico e sociale dell'antagonismo radicale, potrebbero assumere anche forme penalmente assai più rilevanti della stessa partecipazione alla organizzazione stessa (un al di fuori sia politico che giuridico). Quel che ci interessa di sottolineare è che il giudice o non ha capito o finge di non capire questa articolazione, fino al punto di discostarsi dallo stesso schema di fattispecie criminose predisposte dal legislatore che, invece (alla sua maniera) questo tipo di realtà aveva ben presente. E di ciò in seguito.

Ma torniamo alle tappe rappresentate dai diversi processi, toccando ovviamente solo alcuni importanti aspetti.

Abbiamo già visto che nel processo TO/78 gli imputati detenuti rappresentavano il c.d. "nucleo storico" delle BR, erano tutti rei confessi (del reato associativo) e svolgevano certamente il ruolo principale nel processo. Gli altri imputati, tutti a piede libero, si presentavano in ordine sparso, e fra di essi emerse politicamente solo il caso di G.B. Lazagna, accusato di essere una sorta di agente reclusore delle B.R. Lazagna si dichiarò sempre innocente, pur rivendicando una sua propria personalità politica, dentro la quale spiegava i fatti materiali contestatigli (essenzialmente il contatto con quello che poi si rivelò il provocatore Giotto). Il tema del tessuto sociale e politico contiguo alla organizzazione BR non fu tematizzato dal processo, se non come sfondo biografico dei "capi storici", ma vi aleggiava una «implicita» comprensione del fenomeno. Per fare un esempio, è certo che un eventuale ruolo di consulente personale di un imputato brigatista (o preteso tale), ruolo assunto da Lazagna per mere ragioni di contiguità politica, sarebbe risultato comprensibile al di fuori della finzione di una sua "partecipazione alle BR". In queste forme il concetto di contiguità non criminale più o meno implicitamente, si presentava in quel processo.

Questo concetto ebbe i suoi riflessi anche nella immagine stessa che ne uscì dalla organizzazione BR. In generale la distinzione fra organizzatori e partecipanti, seguì una linea aderente al profilo della specificità e intensità del dolo, di diverso e diversamente intenso nelle due fattispecie — con la eccezione che la titolarità di "basi logistiche" si volle automaticamente identica

alla qualifica di «organizzatore» (decisione assai contestata e contestabile). Col risultato di alcune dedurricazioni e di qualche scarcerazione per decorrenza dei termini. Dando così luogo al primo caso di brigatisti confessi, e condannati come tali ed in libertà. Ciò diede vita alle prime polemiche contro una magistratura la quale apparve ancora della idea (diversa da quella dei CC) che non tutte le incriminazioni legate ad un processo BR comportassero la condanna all'ergastolo. E che perciò fosse del tutto concepibile la idea del brigatista confessi, condannato e libero (senza essere ricoverato in un manicomio). In qualche modo questo tipo di decisione indirettamente avallava la esistenza di quel tessuto sociale che a suo tempo aveva nutrito i futuri brigatisti e che avrebbe potuto riassorbirli come ex brigatisti, senza che si fossero pentiti, ma anche senza per questo essere automaticamente riassorbiti nelle fila della organizzazione.

Il processo GE/80, fu in qualche modo la prosecuzione di questa parte del discorso, marginale a Torino, ma principale a Genova. I CC a Genova avevano voluto sperimentare una equazione del tipo movimento = contiguità = partecipazione alla organizzazione armata, con il blitz del 79. Ma la magistratura rispose picche. Non vi era stato bisogno — almeno per molti degli imputati — di ricorrere a dichiarazioni politiche di «distanziamento» dal partito armato. Era ovvio che molti degli imputati avrebbero rifiutato di gestire in questo modo le loro difese. Ugualmente la contiguità = non distanziamento, non fu giudicata dalla magistratura giudicante identica alla partecipazione alla organizzazione armata, e gli imputati furono assolti. Da ciò le note polemiche, assai più vivaci che nel caso di TO/78, dei CC contro la sentenza.

Non credo valga la pena di replicare al tipo di propaganda di goebbelsiana finezza nella quale si è distinto il piccolo catone sulle colonne del Corriere della Sera. Tuttavia forse val la pena di notare che tutta questa martellante propaganda si fondava sui seguenti fatti: qualche imputato scarcerato e terrorizzato (non dai «terroristi») si è dato alla fuga: qualche imputato ha rivelato di mantenere contatti di natura niente affatto chiarita con organizzazioni armate (natura non più chiaribile dato che i CC hanno rifiutato più pratico ucciderlo); qualche imputato ha dato la prova che processarlo per contiguità era ridicolo, quando a miglior ragione si sarebbe potuto processarlo (e condannarlo) per qualche cosa di più concreto. Argomenti che mi sembrano più utili alla difesa della sentenza assolutoria che alla sua denigrazione.

Abbastanza diverso appare il modo in cui si profila il processo c.d. 7 aprile/21 dicembre. Qui tutti i numerosissimi imputati si richiamano al movimento e non solo rifiutano la imputazione di partecipazione a qualsivoglia organizzazione armata, ma pongono a fondamento delle loro difese una differenza vivacemente polemica nei confronti delle organizzazioni armate (quali che siano). La particolarità del caso appare la seguente: un elemento di differenza, diversità, conflitto politico all'interno dell'area sociale dell'antagonismo radicale (differenza, diversità, conflitto certamente reali) viene però spietatamente come rilevante nei suoi contenuti squisitamente politici, dal punto di vista del potere antagonista, e perciò anche penalmente. A mio parere, l'impiccio irrisolvibile di questo discorso è che esso dal punto di vista del potere, rischia di esibire una divaricazione politica intellegibile pe il potere e finisce perciò con l'infirmità la stessa verità che è propria (cioè la differenza/contiguità fra organizzazioni armate e movimento), consolidando per converso e paradossalmente la tendenza di certa magistratura a leggere tutto il movimento (in quanto antagonista) come "organizzazione armata complessiva". Si tratta comunque di una istruttoria molto complessa, sulla quale ora ormai ci si può sperabilmente attendere qualche chiarimento in sede di dibattimento.

E veniamo infine al nostro processo: TO/81. Anche qui, come in TO/78 vi è un nucleo di imputati confessi di appartenenza alle BR. Come a Genova però, se ci atteniamo agli atti istruttori, la maggioranza degli imputati si richiama a posizioni di «classe» o di «movimento» e respinge la imputazione di appartenere alle BR. Differentemente dal processo 7-4/21-12, in generale gli imputati che si richiamano al movimento (almeno nella maggior parte dei casi), pur affermando la rilevanza anche penale della differenza fra movimento ed organizzazione armata, rifiutano di mettere in discussione in sede processuale le ragioni politiche (puramente politiche) di questa differenza (e cioè rifiutano la tecnica difensiva del «distanziamento»), dichiarando tali ragioni irrilevanti penalmente. Per assurdo, potremmo dire che mentre il 7/4 chiede di essere assolto dalle accuse di partecipazione alla organizzazione armata perché distante da essa, in questo processo (TO/81) molti imputati, fra i quali mi trovo io stesso, chiedono di essere assolti dalla accusa di partecipazione alla organizzazione armata, perché contigui ad essa.

Ma ci sono altre particolarità molto rilevanti. In primo luogo lo stesso quadro complessivo in cui il processo si inserisce. Questo processo verrà celebrato contemporaneamente (per scelta teatrale del potere, da studiare attentamente) nel tempo e nello spazio, all'altro grande processo politico del 1981, quello contro una ottantina di imputati di appartenenza a Prima Linea. Non possiamo entrare nel merito di questo altro processo che si svolgerà contemporaneamente, ma dobbiamo prendere atto che la contemporaneità dei due processi è destinata a produrre degli effetti speciali: innanzitutto consolidare l'immagine della sostanziale unità del disegno eversivo e terrorista, della globalità della crisi politica che lo travolge (così si dice) ed infine — usando di forzate complementarità fra elementi dei due processi — formare la immagine di una "dignità politica del pentimento". Questo ultimo punto è essenziale al disegno politico del potere.

Infatti non è più sufficiente il pentimento morale, il ritorno alla ragione, cui si contrappone la tenace follia di alcuni. Come si è già detto, questi processi si differenziano notevolmente dai primi pro-



cessi contro imputati di appartenere ad organizzazioni armate. Lo stesso numero degli imputati, la forte prevalenza fra essi di avanguardie operaie, fortemente politicizzate, con grande esperienza politico-sindacale, ha imposto di diluire (fino a farla quasi scomparire) la immagine del folle criminale che ha fatto la scelta di militare in organizzazioni armate per una sorta di deformità morale, oppure per estetismo piccolo borghese. Non è perciò più sufficiente che il pentito rappresenti il "ritorno alla ragione" o anche semplicemente "il ritorno a casa del figliol prodigo". Perché il pentimento abbia una efficacia non solo di delazione, ma anche di dissuasione è necessario che questo pentimento abbia uno spessore politico. Lo spessore della denuncia del fallimento di un disegno politico complessivo.

In un certo senso, seppure con ritardo, la repressione, segue le pieghe delle stesse contraddizioni sviluppatesi nel "movimento rivoluzionario". È proprio la componente più marcata di classe, quella proletaria, che con la sua presenza, tende a portare a fondo la questione della «violenza» confrontandosi con questa questione sul terreno di un progetto politico organizzato, distanziandosi dallo spontaneismo e dall'assemblearismo di buona parte del movimento. È proprio questa divisione interna al movimento, a partire dalla quale (da una parte della quale) innesta anche la scelta soggettiva delle organizzazioni armate, che articolando i livelli politici di quello che, complessivamente abbiamo chiamato antagonismo sociale radicale, impone anche al potere, alla repressione, di articolare i livelli sia dell'attacco poliziesco-militare (e di ciò gli esempi sono tanti) sia del contrattacco politico. Ed è questo, in fondo, il senso della elevazione del «pentito» da elemento politicamente passivo ad agente politico attivo, propagandista della diserzione etc., che caratterizza i punti centrali di questo duplice rito processuale.

Ora buon numero di imputati di questo processo, fra i quali mi colloco io stesso, ha un preciso interesse politico ad evitare accuratamente il rischio di trovarsi (pur respingendo, come respinge, l'accusa di appartenenza alla organizzazione armata) appiattiti, schiacciati sul «proclama» del pentito di turno. Per molti imputati, e non solo per me, il dichiararsi non appartenenti alla organizzazione armata, non significa pentimento di alcunché, né appello a disertare il campo di un conflitto di classe, che li vede invece attivamente e dichiaratamente impegnati, in mancanza di meglio anche nelle carceri. Quello che, sia io stesso che altri fra gli imputati di questo processo, affermiamo è che la rilevanza penale di tale milizia di classe, praticata e rivendicata, è tutt'altra cosa di quello che il giudice istruttore pretende di affermare, per risolvere semplicemente il suo problema «poliziesco», e cioè una partecipazione alla organizzazione armata, comunque denominata. Vogliamo anche chiarire che non vogliamo avere nulla a che spartire con il disegno della fabbricazione e dell'uso politico del «pentito» contro il movimento di classe e per il suo «squarciamento» sotto il bisturi della repressione. Ciò almeno per quanto mi concerne personalmente.

Su queste premesse si può tentare una lettura critica del processo, così come emerge dagli atti istruttori, almeno nei suoi punti essenziali.

La prima questione che appare da discutere è la immagine che dalla istruttoria emerge delle BR come organizzazione in se stessa, ed in relazione all'area del movimento. E, nello stesso tempo, la immagine che Peci ha delle BR e della relazione che le BR hanno con l'area del

movimento. Sarà un po' difficile distinguere i due aspetti. Poiché da una parte il giudice istruttore ricava le sue opinioni sulle BR in buona parte da quanto Peci dice. Dall'altra parte Peci verbalizza secondo una griglia di «pregiudizi» e di capacità di capire che è propria del giudice. In ogni caso, verifichiamo una diversità importante fra quanto il giudice e Peci pensano e delle BR e quanto è dato di sapere di quello che le BR pensano di se stesse ed anche di quello che infatti risultano essere. Mi riferisco, oltre che alle risultanze dei diversi processi (che conosco bene per ragioni professionali), ai documenti delle BR in parte pubblicati, in parte acquisiti agli atti dei processi, documenti tutti che non posso citare testualmente non avendone in carcere la materiale disponibilità (in parte si tratta di materiale che mi è stato sequestrato). Si tratta di una divergenza che, se per il giudice, può essere facilmente giustificata, lo è molto meno per quanto concerne Peci. Per quanto concerne quest'ultimo dobbiamo ritenere in parte che sia stato deformato dallo interrogatorio, ed in parte che egli stesso effettivamente non abbia capito un gran che della organizzazione in cui militava, e che perciò sia inattendibile innanzitutto per mancanza di intelligenza politica.

Per semplicità raccogliamo la questione intorno ad un punto focale. La definizione delle determinazioni di regolare/irregolare, clandestino, e dirigente, rispetto alla struttura colonna. Ovviamente «regolare» vuol dire che lavora per la organizzazione a tempo pieno; «clandestino» che vive con falsa identità e «dirigente» che svolge funzioni specifiche (appunto dirigenti) nella organizzazione. Ora il far coincidere le tre determinazioni (regolare, clandestino e dirigente) fra di loro, e tutte insieme come le caratteristiche dei militanti di colonna (struttura così contrapposta alle «brigate») in rapporto biunivoco (per cui il militante regolare, clandestino e dirigente è membro della colonna ed il membro della colonna è per ciò stesso regolare, clandestino e dirigente) è una delle caratteristiche della costruzione del giudice e di Peci. Tanto è che i casi che apertamente contraddicono questa costruzione sono considerati dal giudice non più che eccezioni che confermerebbero la regola (Ponti è regolare e dirigente ma non clandestino; Vai, idem; Betasda è dirigente ma non regolare né clandestino; Mattioli è clandestino ma non dirigente, e simili). Conseguenza è che strutture come «direzione di colonna» fanno capolino, ma non trovano definizione adeguata. Né il giudice né Peci capiscono che si tratta di tre determinazioni che hanno origini e logiche diverse, che possono confluire nello stesso soggetto, come no; che sussistono nel movimento di classe prima che in qualsiasi organizzazione specifica, anche se certamente sono oggetto di una specifica sistematizzazione da parte delle BR ad uso interno della loro organizzazione. Ma è del tutto assurdo ipotizzare che si tratti di determinazioni che nelle BR acquistano un significato del tutto indipendente ed autonomo rispetto al significato che hanno nel «movimento di classe» in generale; e se così si ritenesse, si dovrebbe rigorosamente dimostrarlo.

In verità «regolare/irregolare» non è terminologia propria del movimento, anche se il concetto vi è familiare: quello di militante «a tempo pieno» più o meno (spesso assai «meno») mantenuto dai compagni organizzati e non. «Clandestino» poi è determinazione certo non tipica né esclusiva di organizzazioni specifiche ed armate. Mi si consenta a questo proposito una breve digressione. A pag. 139 della ordinanza di rinvio a giudizio si fornisce la prova di una letteratura

di stile assai goffo, che testimonia di una straordinaria ingenuità o di una straordinaria malafede — o forse addirittura di entrambe — disgustosamente commiste. Il giudice si scandalizza di «persone che si nascondono» e che «spiano la società aperta». Ovviamente si tratta dei brigatisti che «schedano» artigianalmente la «classe dirigente».

Ora, forse, basterebbe chiedersi che bisogno ha uno, che non sia matto, di nascondersi e spiare ciò che si presenta come società aperta, che tutti apertamente possono vedere e penetrare nella sua trasparenza. Invero è certo il contrario. Che il potere porta alla più grande trasparenza anche gli aspetti più intimi della vita delle classi subalterne, mentre nasconde se stesso dietro sigle, simboli ed anonimi che hanno lo scopo, da sempre dichiarato, di costringere se stesso in mito di potenza e sicurezza, al riparo dall'ira delle masse. Mentre alle classi subalterne è consigliato dai prudenti di sempre di non ostentare rapporti politici, opinioni, legami organizzativi, propositi ed anche solo sentimenti, senza bisogno di essere militanti di organizzazioni armate. Non ostentare, se non addirittura discretamente celare agli occhi del potere, quanto possono della loro vita e non solo di quella politica. Così ciò che, per converso, è veramente scandaloso, è la mistificazione dietro la quale si nascondono gli uomini del potere ed i loro rapporti, e la spogliazione di ogni intimità cui obbligano le classi subalterne.

Ecco che, per tornare a noi, una relativa «clandestinità» caratterizza tutti i diversi momenti della vita delle masse, tutta la logica del «movimento di classe» e non è per nulla tipica delle BR. Non è qui il luogo per discutere dei diversi significati, difensivi ed offensivi, che questa «clandestinità» può assumere. Il soggetto che vive sotto falsa generalità è un caso molto particolare di «clandestinità», anche esso ben noto anche al di fuori delle organizzazioni politiche. Caso per nulla necessariamente coincidente con quello del «militante a tempo pieno» e tanto meno con quello del «dirigente». (A titolo di mera curiosità si ricorda che recenti informazioni dagli USA ci dicono che in quel paese circa dodici milioni di persone vivono sottofalso nome). Il ruolo di «dirigente» deriva solo ed esclusivamente dalla esperienza e capacità politica del soggetto interessato. La funzione politica-militante dirigente non è necessariamente e logicamente identica al lavoro a tempo pieno e con falsi documenti di identità. Solo una visione fumettaria-carbonara della politica (quella visione che è propria del giudice istruttore e di Peci) può autorizzare una simile conclusione. Conclusione che — stranamente — appare assai più prossima alla immagine propria della burocrazia aziendale e di un ufficio giudiziario o militare, che a quella delle strutture politiche formali e informali del movimento di classe.

INCISO PER INFASTIDIRE IL SENSO COMUNE TRAVESTITO DA BUON SENSO

A questo punto inserisco brevemente una considerazione che, pur non essendo indispensabile allo sviluppo del tema in discussione, è pur sempre utile al fine di avvertire il senso comune che esso non è necessariamente buon senso. Riguarda la determinazione di «armato» come attributo di militante.

Una adeguata campagna di opinione, cui il movimento non ha saputo rispondere, ha finito per circondare le «armi» e «gli armati» di un alone di orrore/fascino assolutamente equivoci. Per lunga pezza l'ordinamento borghese ha tenuto (ed in paesi come gli USA ancora tiene) per corrispondente del tutto ad un diritto l'armamento leggero individuale. Talché, da un punto di vista strettamente borghese, la pro-

posta radicale di abolire, a mezzo referendum, il porto d'armi, sarebbe del tutto logica, non per conseguire il divieto universale ad armarsi, ma per ricavarne la liceità universale all'armamento. E, fino alle leggi speciali del 1974, anche in Italia l'armamento personale leggero, per quanto non consentito, non era però considerato un reato molto grave. Ora, ciò che sta alla base delle leggi speciali sulle armi, e dello orrore/fascino che vi si associa, è puramente e semplicemente il crollo verticale del consenso di massa al sistema politico, che contraddistingue all'incirca all'ultimo decennio. E certo la possibilità che lo armamento individuale, anche leggero, da eminentemente difensivo, diventi, a causa del dissenso politico di massa col quale si coniughi, uno strumento politicamente offensivo, giustifica le maggiori preoccupazioni dello establishment. Che farebbe perciò meglio a preoccuparsi per la caduta del consenso ed il montare della marea del dissenso, piuttosto che inebriarsi di ditirambi pacifisti di assai dubbia ed in ogni caso assai recente origine. Questa considerazione, a mio parere, fornisce anche una semplice spiegazione, di un buillismo che spesso sembra intrigare gli studiosi di «terrorismo». Essi si trovano di fronte alla affermazione (formulata in varie forme) di organizzazioni armate (alle quali sembrano corrispondere almeno in parte, i fatti), secondo la quale «la lotta armata crea essa stessa lo spazio politico con il quale entra in rapporto dialettico». Tale affermazione corrisponde esattamente alla realtà, nel senso che indubbiamente la prospettiva di un uso organizzato ed offensivo di un armamento anche leggero, è idonea a rivelare, a far emergere, un antagonismo sociale di massa che si trovi allo stato latente. Si tratta di una funzione particolare, in un complesso sistema che non è certo qui il caso di esaminare. Tuttavia val la pena di considerare che, anche su questo punto (le armi del militante) l'ottica del giudice, istruttore e di Peci, appare di una grossolanità preoccupante. (Basti vedere con quanta approssimazione vengono inquadrati posizioni come quelle Corli e Colletta).

Ma torniamo all'essenziale della immagine delle BR di Peci e del suo giudice. Dai documenti stessi delle BR risulta chiaro che la definizione della «colonna» avviene in relazione al concetto di polo (colonna-struttura complessiva inerente ad un polo) e non alla collettività dei militanti dirigenti, clandestini e regolari inerenti ad una area geografica. Sicché della colonna fanno parte regolari ed irregolari, legali e clandestini, dirigenti (la direzione di colonna) e non dirigenti, ivi comprese tutte le strutture di «brigata». Appare poi chiaro che per «polo» deve intendersi un referente non geografico, ma politico. Ma questo Peci, ed il suo giudice, non lo possono capire. Per cui — con ovvie conseguenze di semplificazione sul piano dei criteri di incriminazione, come subito diremo — la struttura base della organizzazione diviene il nucleo dei militanti di norma regolari, clandestini e dirigenti, che costituiscono la colonna. E d'altra parte, non vi è struttura organizzata che si muova nel «movimento» con caratteristiche anche solo vagamente clandestine, che non appartenga alle BR (qualora abbia qualche contatto anche indiretto non esse) o ad altra organizzazione armata clandestina (che — come ormai sappiamo fin troppo bene — al giudice sembra impossibile non essere essa stessa in qualche modo unita alle BR in un solo disegno — tanto ristretto sarebbe lo spazio politico in cui simili iniziative si muovono). Esempi di deformazione del ruolo di strutture del genere si trovano a proposito dei c.d. «nuclei del potere rosso» alle pp. 174, 213 e 369 della ordinanza di

rinvio a giudizio.

Ora lo avere evidenziato queste distorsioni gravi della immagine organizzativa delle BR che il giudice (in sintonia con Peci) fornisce e dello stesso rapporto fra BR e «movimento», che utilità può avere al fine della critica della ordinanza di rinvio a giudizio, sotto il profilo della rilevanza penale? Una grande utilità, ove si mostri come da queste distorsioni discenda una distorsione radicale dello stesso rapporto dentro/fuori la organizzazione BR, e dello stesso rapporto organizzazione/partecipazione dentro le BR.

Secondo la logica del sistema penale, l'esser parte della banda armata è un qualche cosa di più (in ogni caso qualche cosa di diverso) dal commettere i reati per i quali essa è costituita. Basta leggere la formulazione logica stessa dello art. 306 C.P. Ed i reati per i quali si costituisce la banda armata, sono tutti (o quasi) reati che implicano livelli di azione armata e clandestina. E con ciò ovvio che tali reati possono essere commessi anche al di fuori della partecipazione a banda armata, così come la partecipazione alla banda armata è un fatto rilevante ai fini penali indipendentemente dalla commissione dei reati che sono i fini della stessa banda armata.

E nel caso di specie si tratta di tutti i reati nei quali può configurarsi l'uso della violenza per ragioni politiche (e la propaganda, l'apologia etc. di questi fatti). È abbastanza chiaro che il legislatore dà prova di sapere (anche ai soli fini penali) che i comportamenti di antagonismo sociale radicale che, in un modo o nell'altro «comprendono» la violenza, sono fatti assai più diffusi che non identificabili con comportamenti propri esclusivamente di militanti di banda armata. Ripeto che questo ragionamento non è diretto minimamente a scagionare penalmente chichessia, ma solo a dimostrare la modestità della logica del giudice istruttore, che in ogni atteggiamento di antagonismo sociale radicale, vede profilarsi la partecipazione alle Brigate Rosse. Se vogliamo, modestia molto relativa quando se ne evidenzino i fini. Il primo — un fine politico al quale si è già fatto cenno —: escludere assolutamente che al di fuori della sette folle e criminale, possa sussistere antagonismo. Il secondo — un fine più interno alla azione penale —: punire a titolo di partecipazione a banda armata anche comportamenti di per sé non punibili, ma (nell'abnorme ottica del giudice istruttore) utilizzabili come indizi del reato associativo. Così in primissimo luogo gli artifici del ragionamento dell'inquirente oscuro del tutto la differenza reale fra l'essere e il nonessere dentro le Brigate Rosse.

E di passo in passo, acquistando confidenza dalla impunità nel procedere, il giudice istruttore si farà anche prendere la mano da qualche orripilante svolazzo. Merita richiamare l'attenzione sulla questione della corrispondenza carceraria. A tale «indizio» il giudice istruttore presta programmaticamente attenzione non indifferente (v. p. 24 della ordinanza). Si potrebbero levare i più alti lai garantisti (e si dovrebbe) per una inchiesta che assume a suo strumento di analisi del comportamento dell'imputato, dopo privato della libertà e osservato in ogni risvolto della sua intimità, al servizio di una esigenza di inquisizione sui fatti oggetto dell'arresto preventivamente effettuato (e non per evitare la commissione di nuovi reati o per ragioni di sicurezza). Ma lasciamo pure questo, che dimostra solo la fragilità degli indizi sui quali lo arresto è stato costruito. Fermiamoci invece su di un punto chiave: il giudice segnala la corrispondenza carceraria come specchio delle opinioni sovversive degli imputati, dal legame amichevoli che legano fra di loro imputati

detenuti, che anche non ebbero modo di conoscersi in libertà (ad es. si vedano i capitoli dedicati a Silvia Marchesa Rossi ed a Tartaglione).

Fuori da questo processo, vi è l'incredibile condanna di Domenico Gioia da parte della Assise di Milano, nel processo del quale la accusa ha elevato a ruolo di indizio importante la corrispondenza carceraria dello imputato, non per il suo contenuto, ma per i suoi interlocutori. Ma se noi ammettiamo che vi può essere contiguità politica, umana e personale in un'area ampia, nella quale stanno i militanti delle organizzazioni armate, i quali non nascono sotto il cavolo armati di tutto punto, come allora «stupirsi» che anche un non militante né aderente ad alcun titolo ed organizzazioni armate abbia più da dire e più volentieri ad un detenuto accusato a torto o a ragione di essere delle BR, piuttosto che al Consigliere Istruttore del Tribunale di Torino? Non c'è di che «stupirsi». Resterebbe semmai da stabilire la rilevanza penale di ciò. È ben vero che un comportamento in sé lecito può essere elevato ad indizio di un comportamento criminale. Ma a mio avviso, le più elementari delle garanzie costituzionali (sulle libertà di pensiero e sulla inviolabilità della sfera strettamente privata) dovrebbero impedire financo di indagare su quanto è lecito e libero per definizione.

Ma la verità è che il giudice si pone nella corrente che vuole criminalizzare al di là della portata della norma penale e per far questo deve ricorrere alla finzione della «partecipazione alla banda armata» a tutti i costi. Con maggiore spudoratezza il senatore Valiani (Corsera 19/1) sosterrà il fermo di polizia, affermando che lo istituto deve servire essenzialmente a schedare persone che non hanno commesso reati, ma potrebbero commetterli, perché di animo sovversivo (desumibile da comportamenti leciti ma significativi). Ecco perciò il senso di quel processo che si è detto di criminalizzazione. Ma non solo la corrispondenza carceraria è elevata ad indizio (attenzione! sempre a prescindere dai suoi contenuti eventualmente illeciti, infatti si tratta di corrispondenza non sequestrata, ma trattenuta in fotocopia a fini inquisitori, in regime di assai dubbia legalità), ma lo sono persino i rapporti parentali di sangue (come nel caso dei fratelli Morlacchi) ed ancora più i rapporti coniugali, per i quali vige una sorta di presunzione di brigatismo del coniuge del brigatista (ubi tu Gaius, et ego Gaia).

Ma ancora peggio. Istituti processuali che sono stati considerati veri e propri strumenti di «civiltà giuridica», quali il diritto di non rispondere, il diritto di negare gli addebiti, il diritto di non veder capovolto l'onere della prova, vengono anche essi qualora l'imputato ne faccia uso, elevati al rango di indizi di colpevolezza (vedi ad es. pp. 321 e 464 della ordinanza). Ora è evidente di quale ampia strumentazione l'inquirente si sia dotato, ponendosi così in grado di trasformare in indizio di partecipazione a banda armata, un numero sterminato di opinioni, legami, e comportamenti, di per sé leciti anzi lecitissimi, anzi manifestazioni di veri e propri diritti del cittadino.

Ma questo insieme di artifici (un vero e proprio sistema di «finzioni giuridiche» introdotte sul terreno penale non pro reo ma contra reum!) continua a perpetrare i suoi guasti anche più oltre. Centralmente addirittura — a mio avviso, come ho avuto modo di sostenere in altri processi ed in veste di difensore — nella definizione delle Brigate Rosse come banda armata. Inutile ripetere che qui facciamo solo questione di quale sia la norma incriminatrice più appropriata alla realtà politica rappresentata dalle BR e non di liceità della associazione BR.

La nostra legge penale prevede diverse forme associative politiche di carattere criminale. La associazione sovversiva (270 CP), la associazione per i fini di eversione (270 bis CP), la cospirazione mediante accordo (304 CP), la cospirazione mediante associazione (305 CP) ed infine la banda armata (306 CP). Perché mai il giudice è così tenacemente affezionato alla idea che le BR siano senz'altro una banda armata (salvo rarissime sentenze, pure esistenti, che hanno definito certe strutture dichiaratamente BR, come associazione sovversiva)? Mi sembra che l'unica ragione è politica. Il giudice è tenacemente aggrappato allo obiettivo di negare in via di principio ogni valenza politica (salvo poi esprimersi in modo del tutto contrario in qualche intervista e tavola rotonda, ovvero parodiando leggi speciali pro-pentiti), riducendole ad una struttura meramente «militare» senza cervello politico, secondo lo schema «criminalità e follia».

A questo scopo la forma della «banda armata» offre molto di più di qualsiasi definizione associativa che implichi un qualsiasi spessore politico. Il noto dr. Spataro della Procura di Milano, è giunto a derivare etimologicamente «banda» da «essere al bando della società» (vedi requisitoria del processo Alunni ed altri). Per la verità è lo stesso giudice istruttore a contraddirsi quando (in questo caso) egli stesso dichiara che le azioni armate cui il soggetto abbia partecipato non sono di per sé caratteristica significativa del livello di inserimento nella organizzazione, che anzi la propaganda ed il reclutamento lo sarebbero molto di più. Ma su questa contraddizione l'inquirente scivola via per tornare al suo schema preferito, delle BR come organizzazioni strettamente militari, militarmente gerarchizzate o meglio, organizzate come una impresa capitalistica o come un ufficio giudiziario. E così si trova a dover gestire l'ultima e la più clamorosa delle «deformazioni» cui la sua logica lo porta. Quella destinata ad identificare (nel senso di «confondere») i livelli diversi di inserimento nella organizzazione.

La norma penale distingue i ruoli nella associazione, al fine di graduare la entità della pena (che costituisce, chi capeggia, chi dirige, chi partecipa etc.). Ci sembra scontato che la norma abbia voluto accentuare la responsabilità di chi nel suo ruolo investe una partecipazione psichica più alta e più assorbente. In sostanza che la norma si sia ispirata al criterio generale della graduazione secondo la intensità dell'elemento soggettivo. Ora invece il giudice istruttore, con stravagante interpretazione, vuole che la norma si sia piuttosto ispirata ad una graduazione secondo un qualche elemento obiettivo, come se le diverse fattispecie associative criminale fossero dirette ad offendere beni protetti di diversa importanza oggettiva (un po' la differenza fra l'ingiuria al privato e l'oltraggio al pubblico ufficiale). Ora tale interpretazione è evidentemente falsa, poiché il bene protetto dalla norma in questione (come che lo si voglia identificare) è lo stesso per tutte le diverse forme di partecipazione alla associazione. Né può ragionevolmente ritenersi che i diversi ruoli degli associati, mettano in pericolo beni diversi, fra quelli tutelati. Invece il giudice istruttore ha voluto che il ruolo maggiore (quello organizzativo) spetti a chi abbia svolto funzioni obiettivamente essenziali alla vita della organizzazione, anche se richiedenti una partecipazione psichica minima: come portare messaggi o fare la «testa di legno» nell'acquisto di un immobile ecc.

La obiezione tecnica più rilevante (che comunque qui non possiamo sviluppare) sta nel fatto che è impossibile identificare quale sia la logica attraverso la quale qualifica-

re di essenziale o di inessenziale un ruolo interno ad un organismo, una volta rifiutata la logica interna di questo stesso organismo. Ma al di là della obiezione tecnica, ci interessa sottolineare ancora il significato politico di questa stravagante operazione del giudice istruttore. Significato che va al di là dell'ovvio obiettivo di aggravare le sanzioni, di allungare i termini di detenzione preventiva ecc. e che si manifesta come intenzionale cancellazione o sfocamento delle figure dei «partecipanti», come le più vicine all'area della «contiguità» non appartenente alla associazione.

Si può notare come lo appiattimento dei ruoli dei partecipanti alla banda armata alla figura dello organizzatore venga giustificata dal giudice istruttore, fin dalle prime pagine della ordinanza, con un richiamo alla nota ordinanza di rinvio a giudizio del giudice Galli del Tribunale di Milano, nel processo Alunni ed altri. La cosa più strana è che il giudice Galli, per giustificare la enorme estensione della imputazione di «organizzazione» di banda armata, argomenta per differenza proprio rispetto alla «banda armata BR». Per il giudice Galli la struttura gerarchica e la suddivisione dei ruoli in una struttura molto articolata come quella delle BR, giustificerebbe una distinzione di ruoli, che invece non sarebbe più giustificabile in organismi vicini all'area dell'«autonomia», ove la diffusione dei ruoli e la relativa informalità delle strutture, attribuirebbe rilevanza di organizzatore ad ogni militante o quasi. Ora è particolarmente assurdo applicare alle BR lo stesso criterio che è stato elaborato (a torto o a ragione) in relazione ad altro tipo di fenomeno, proprio per differenza rispetto al fenomeno BR.

A mio parere si tratta ancora della incomprensione, o del volontario oscuramento, del significato politico del fenomeno che ci si trova ad osservare. Per cui ogni analisi della soggettività è superfluo, trattandosi solo di identificare il ruolo obiettivo, materiale di un congegno allo interno di una macchina criminale, senza anima politica e vuota di relazioni con il contesto sociale. Perciò, la stessa logica presiede alla definizione delle BR come banda armata, alla forzatura riduzione di ogni atteggiamento di antagonismo sociale radicale alla partecipazione alla banda armata, alla analisi della rilevanza dei ruoli nella associazione, secondo canoni obiettivi.

Verità politica, e verità penale, che tanto dissociate non possono andare, imporrebbero una revisione integrale di tutta questa materia, con riferimento alla ordinanza di rinvio a giudizio di cui ci stiamo occupando.

Nel processo il potere si appresta ad esigere la «dissociazione», a chiedere lo abbandono da parte degli imputati della loro identità politica, ad operare il tentativo di cancellazione di una memoria storica. A mio parere non sono molti gli imputati disposti a stare al gioco, il cui valore, in termini di candelate, appare oltretutto assai incerto. Poiché fra gli imputati saranno disposti a riconoscere al tribunale il diritto di «giudicare» percorsi politici che appartengono ad una area sociale di antagonismo di classe, che non può aprirsi alla inquisizione penale, neanche allo scopo di schivare un po' (o tanto) di galera.

Al tribunale deve essere lasciata la sola verifica della sua propria identità, come rappresentazione del suo comportamento quale prodotto di una regola. Personalmente ritengo che valga la pena di sfidarlo a farlo. Un gioco questo che può anche valere qualche cosa in termini di candelate.

«Contro la guerra tra apparati per la guerra sociale»

Documento letto da Massimo Maraschi in aula e messo agli atti l'11-12-80 della Corte di Assise e di Appello di Torino

In questi ultimi anni, a livello globale, nello scontro sociale, nei dibattiti rivoluzionari, sono maturati processi e tendenze rispetto ai quali è necessario prendere posizione.

Il movimento della sovversione sociale, nelle sue tendenze più radicali, espressi spontaneamente o in forme organizzate, ha conquistato il terreno della critica della società del capitale, come critica della società della merce.

Il movimento della sovversione non si è limitato a riappropriarsi di spazi e ricchezza da usare per una migliore riproduzione, all'interno dell'attuale società, della forza-lavoro in quanto tale, ma a proporre elementi concreti di negazione e superamento della forza-lavoro sociale stessa.

La critica non ha investito solo le relazioni strettamente economiche e politiche imposte dal capitale, ma il complesso di tutte le relazioni sociali presenti. La critica è giunta a rimettere in discussione, in modo sfiduciato e sconsiderato ma continuo, il quotidiano del vivere imposto dal capitale.

Il capitale e il suo Stato hanno sottolineato questo passaggio, prendendo atto della situazione e misurandosi direttamente e capillarmente con la globalità di questo processo.

Ristrutturazione dello Stato e del diritto (Tribunali speciali; legislazione speciale; attività delle procure nelle cause di lavoro-licenziamenti del 61 FIAT; licenziamenti per assenteismo; ecc.); ristrutturazione del carcere (Carcere speciale; detenzione); militarizzazione dei territori e «politica della legalizzazione»; ristrutturazione della scienza come principale forza produttiva; sono le misure che vanno nel senso di rimodellare il comando ed il controllo su tutto il vivere quotidiano e su ogni emergenza antagonista e sovvertitrice di questo stato di cose.

Quando si parla di dominio reale, si intende parlare di questa nuova qualità del capitale, di questa nuova forma storica del comando e del dominio globale che diventa occupazione fluida, elastica, molecolare, di tutto il quotidiano, si tende inoltre a sottolineare che questo comando non rispetta le barriere della collocazione socio-economica, ma passa attraverso il corpo di tutte le classi sociali disarticolando con l'intento di costruire uno schieramento sociale leale al dominio su cui ridefinire le connotazioni della cosiddetta «società civile».

In questa situazione nuova dello sviluppo del capitale e dello scontro sociale, il movimento sovversivo ha espresso, rispetto alla guerriglia, tendenze solo apparentemente contraddittorie. Movimenti come quello del '77 ed esperienze organizzative multiformi e diffuse si sono dimostrate notevolmente disponibili alla guerra sociale ed hanno tentato di collocarsi stabilmente su questo terreno, ma non sono riuscite a contrastare efficacemente la logica prevalente della guerra d'apparati e non hanno potuto impedire le devastazioni e i guasti provocati da questa logica all'interno stesso della guerriglia. Per questo, il movimento sovversivo, man mano che il progetto politico della guerra acquistava carattere di specializzazione e trasformava — di fatto — quel progetto in uno scontro tra apparati separati e contrapposti, si è ritratto e si è dimostrato sostanzialmente indifferente.

La crisi della guerra come guerra d'apparati è, purtroppo, recentemente esplosa, provocando notevoli lacerazioni. Penso alla resa e alla delazione che, pur non presentandosi come processi totalmente identici, sono — al negativo — il sintomo della crisi delle vecchie logiche rivoluzionarie, una delle conseguenze specifiche dell'impotenza della guerra d'apparati.

In sostanza, per coloro che hanno smesso di credere nel peso decisivo dell'apparato, ma non hanno capito le nuove potenzialità proposte dal movimento sovversivo, per coloro che hanno identificato le contraddizioni ed i limiti del movimento con quelli dell'apparato organizzativo in cui militavano, si è aperta la strada della resa e della delazione.

La resa e la delazione non sono miserabili solo per il fatto di riconoscere al potere il ruolo di risolutore delle contraddizioni interne al movimento rivo-

luzionario, ma ancora di più perché non colgono la ricchezza del movimento sovversivo e la tendenza alla guerra sociale come dati ben più importanti di una guerra d'apparati, espressione di una sensibilità sovversiva che non può essere sconfitta ma solo deviata o ritardata temporaneamente.

È possibile ipotizzare come elemento di sblocco della situazione di stallo attuale il passaggio alla «guerra sociale», come passaggio ad una guerra di schieramenti sociali e non d'apparato.

Fondamentale per questo passaggio è sostenere le tendenze più radicali presenti nella conflittualità sociale, dando corpo ad un programma sociale di transizione che faccia globalmente i conti col dominio reale, si faccia carico della critica del quotidiano del capitale, sia nell'aspetto della negazione (distruzione, sabotaggio; inceppamento del dominio reale) che dell'affermazione (costruzione di momenti stabili di società nuova).

Non è un problema risolvibile a tempi brevi, ma c'è comunque, la necessità che una rete rivoluzionaria soggettiva incominci a porre il problema.

È fin troppo evidente che, oggi, nel nostro paese, la «filosofia carabiniere» che si esprime nella politica del bastone e della carota, nel terrorizzare un settore del movimento sovversivo per controllare la maggioranza, sia diventato ormai strumento principale sul quale poggiano le speranze di pacificazione del capitale.

Nei campi di prigionia ciò significa: ANNIENTARE UNA PARTE DEI PRIGIONIERI PER CONTENERE LA LOTTA DEGLI ALTRI.

Il movimento sovversivo dovrebbe riflettere sul comportamento di quei compagni che proprio nei campi di massima detenzione non hanno esitato a far saltare questa logica del potere e, nonostante le condizioni gravissime di rischio, sono scesi in lotta. La distruzione del campo di Nuoro, la ribellione dei compagni dell'Asinara e tutti gli episodi grandi e piccoli di mobilitazione dentro le carceri non sono solo l'espressione di un movimento di lotta che ha trovato un importante momento di aggregazione nell'obiettivo della chiusura dei poli di annientamento, ma anche una sollecitazione al movimento sovversivo, perché assuma e sviluppi in tutte le sue articolazioni la lotta contro le mille differenziazioni con le quali lo Stato cerca di ridurre i proletari ad un rapporto individuale con le istituzioni.

Infine, con questo documento, intendo chiarire alcune questioni di carattere personale, insorte in occasione dell'azione Moro, in cui mi dissoci pubblicamente dalla linea politica delle BR, organizzazione in cui avevo fino allora militato. Non ho difficoltà ad ammettere che la forma (pubblica) ed il momento scelti erano elementi obiettivamente ambigui, tali da far pensare che io volessi dissociarmi dalla lotta armata nel suo complesso, che ritenessi la lotta armata incapace di favorire un processo di liberazione sociale e che volessi ottenere vantaggi personali dal potere.

In effetti, l'utilizzo strumentale da parte del potere di quella dissociazione ha permesso questa ipotesi; per questo sono debitore al movimento rivoluzionario nel suo complesso di un'autocritica altrettanto pubblica, cui mi sottopongo ben volentieri.

Contemporaneamente, però, intendo ribadire con forza che essermi dissociato dalla linea politica di un'organizzazione che praticava la lotta armata, non stava a significare condanna o rifiuto della guerra e che, allora come oggi, ritengo necessario che il movimento sovversivo usi la violenza, le armi e tutti gli strumenti utili per liberarsi dal capitale e distruggerlo.

Chi è vissuto insieme a me sa che quell'ambiguità venne immediatamente superata dal mio comportamento, sia perché non ho mai chiesto favori al potere, sia perché non ho mai operato al fine di favorire posizioni di resa e di «civiltizzazione» dello scontro rivoluzionario.

Questa dichiarazione autocritica vuole ufficialmente e formalmente chiudere con ambiguità e strumentalizzazioni insorte intorno alla mia persona, da qualunque parte siano alimentate.

Massimo Maraschi